



COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA



REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vignale Monferrato, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vignale Monferrato, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,7% punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione propria da adottarsi ai sensi dell'art.1 , commi 142,143 e 144, della Legge 27/12/2006 n. 296.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire entro il termine fissato dalle disposizioni legislative vigenti.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Funzionario Responsabile

1. In via transitoria il Funzionario Responsabile è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Tributario del Comune;

2. Il Sindaco, con proprio Decreto, in base all'organizzazione del Comune, può disporre l'attribuzione della Responsabilità ad altro Funzionario.

Art. 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dallo Statuto.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

L'efficacia del presente Regolamento decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 Maggio 2002, a condizione che siano rispettate le scadenze previste dal comma 142 dell'art.1 della Legge 296 del 27.12.2006.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 29 gennaio 2007.

Vignale Monferrato, li 31.01.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni.

Vignale Monferrato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il giorno _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO

Il presente Regolamento è divenuto efficace il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FALAGUERRA DR. FULVIO